

**IL COMMERCIALISTA VENETO** n. 140 - MARZO / APRILE 2001



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

# L'INSERTO 2

*Venezia, Hotel Ramada  
Giornate di Studio 2000/2001  
Quarta Giornata di Studio - 17 marzo 2001*

## **LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO**

*di Ugo Sostero, professore straordinario  
di Economia Aziendale - Facoltà di Economia  
Università Ca' Foscari - Venezia*

## **L'INTRODUZIONE DEL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE N. 29**

*di Primo Ceppellini, Ordine di Pavia*



Quarta Giornata di Studio - 17 marzo 2001

# La valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto

## *Alcune problematiche applicative*

Ugo Sostero

Professore Straordinario di Economia Aziendale  
Facoltà di Economia - Università Ca' Foscari Venezia

### Premessa

Il Codice Civile (art. 2426, comma 1, n. 4) stabilisce che le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché al costo di acquisto, (da rettificare in caso di perdita durevole di valore) per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratte i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis<sup>1</sup>. Il metodo indicato è conosciuto in dottrina come "metodo del patrimonio netto".

Con il metodo del patrimonio netto il valore della partecipazione viene rettificato in conseguenza dei cambiamenti di valore della quota della partecipante nel patrimonio netto della partecipata: nel caso la partecipata consegua degli utili il valore della partecipazione va incrementato; se consegue delle perdite esso va diminuito. In questo modo si riconoscono — secondo il principio della competenza — i risultati della partecipata che si sono tradotti in aumenti e diminuzioni intervenuti nelle sue consistenze patrimoniali. I dividendi che verranno successivamente distribuiti vanno portati in riduzione del valore iscritto della partecipazione e non costituiscono componenti di reddito per la partecipante.

Nonostante la normativa civile sulla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto sia entrata in vigore già da diversi anni, restano aperte ancora diverse problematiche applicative, tra cui si richiamano:

- l'obbligatorietà o meno dell'applicazione del metodo del patrimonio netto;
- la definizione del valore di prima iscrizione;
- l'individuazione della situazione patrimoniale da utilizzare in sede di prima applicazione;
- l'applicazione nel metodo del patrimonio netto delle rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato;
- gli effetti fiscali delle variazioni di valore delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

### La valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto è obbligatoria o facoltativa?

La questione sembrerebbe facilmente superata dalla lettura della norma, che dice: le "partecipazioni in imprese controllate o collegate *possono essere valutate*" e non *devono essere valutate*. Ma val la pena di soffermarsi sul problema per due motivi:

- talvolta le "possibilità" enunciate dal codice devono essere intese non come facoltà di scelta arbitraria, ma come un obbligo subordinato alla presenza delle condizioni tecniche per applicare una determinata modalità di valutazione;

- per i Principi Contabili, ove ne ricorrano i requisiti, il metodo del patrimonio netto non è facoltativo ma obbligatorio. In merito alla prima questione si può citare il caso del calcolo dei costi di produzione delle immobilizzazioni (dei prodotti): l'art. 2426, comma 1, n.1 del Codice Civile stabilisce che il costo di produzione, oltre a comprendere tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, *può comprendere* anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Anche in questo caso, quindi ci si potrebbe chiedere se ci sia una libera facoltà di non considerare gli altri costi. Risolutiva, a tal proposito è la lettura della Relazione a D. Lgs. 127/91: "la formula "può comprendere" non intende attribuire ai redattori del bilancio una facoltà di scelta arbitraria, ma si riferisce alla ragionevole applicazione della discrezionalità tecnica, in conformità al principio generale della rappresentazione veritiera e corretta"...

Ne deriva che comprendere tutti gli altri costi" diventa di fatto obbligatorio in tutte le situazioni in cui le circostanze in cui ciò sia tecnicamente possibile e funzionale ad una migliore rappresentazione<sup>2</sup>.

Interpretazioni dello stesso tipo, cioè di "possibilità" da intendere come obbligo qualora sussistano le condizioni di applicazione, senza che la Relazione ministeriale dia esplicite indicazioni in tal senso, vengono adottate in modo pressoché unanime dalla dottrina anche per altre regole di valutazione, come nel caso dei lavori in corso su ordinazione, in merito alla possibilità di valutarli sulla base di

<sup>1</sup> Si tratta dei principi di chiarezza, di rappresentazione veritiera e corretta, della prospettiva di funzionamento dell'impresa, di prudenza, di competenza, di separata valutazione delle poste eterogenee e di continuità dei criteri di valutazione.

<sup>2</sup> I Principi Contabili, nel doc. 16 al par. D.II.b., individuano per le immobilizzazioni questa fattispecie nelle situazioni in cui l'impresa svolge attività di costruzione in economia in modo continuativo, con apposito reparto.

corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

Date queste premesse, il dubbio sulla eventuale obbligatorietà di impiego del metodo del patrimonio netto, nei casi in cui siano presenti le condizioni per la sua applicazione, diventa legittimo.

Contro l'interpretazione dell'obbligatorietà si può innanzitutto notare che, se il legislatore avesse voluto intendere che il metodo del patrimonio netto va impiegato in tutti i casi in cui vi sono le condizioni per applicarlo, diventerebbe privo di senso il fatto che il codice civile ne preveda poi l'impiego "con riferimento ad una o più" tra le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte nelle immobilizzazioni.

E' comunque la Relazione ministeriale al D. Lgs. 127/91 a dare questa volta l'interpretazione decisiva in senso negativo: "si è attribuita alle società la *facoltà* di utilizzare, nella valutazione delle partecipazioni in imprese controllate o in imprese collegate, il metodo del patrimonio netto. *Non si è ritenuto di dover imporre tale criterio* in luogo di quello del costo - come pure la direttiva avrebbe consentito - sia perché, in presenza di divergenze non macroscopiche tra i risultati dei due metodi, il mantenimento del criterio del costo semplifica la redazione del bilancio senza privare il lettore di informazioni di rilievo, sia perché quell'imposizione avrebbe prodotto, allo stato della legislazione fiscale, conseguenze tributarie negative per le società; sia, infine, perché a tale criterio non può attribuirsi validità generale." Delle tre motivazioni addotte, la seconda ha ora perso in gran parte rilevanza, come si vedrà in seguito, giacché nel frattempo la normativa fiscale è stata modificata. La terza va interpretata, ancora una volta, nel senso di non voler imporre un criterio che risulta appropriato solo in presenza di determinate condizioni applicative. Resta però la prima motivazione, che costituisce un chiaro segnale della volontà di non imporre a tutte le aziende, per la valutazione di determinate partecipazioni, un metodo valutativo complesso come quello del patrimonio netto.

Il secondo motivo da considerare ai fini di stabilire l'eventuale obbligatorietà del metodo del patrimonio netto riguarda le disposizioni dei principi contabili internazionali e nazionali.

Gli IAS consentono nel bilancio della partecipante, anche nel caso di partecipazioni che nel bilancio consolidato vengono incluse nell'area di consolidamento, di adottare sia la valutazione al costo che quella derivante dal metodo del patrimonio netto (si veda lo IAS 27 ai par. 29-30 e lo IAS 28 ai par. 12-14).

Orientata in modo univoco verso l'adozione del metodo del patrimonio netto è invece la posizione dei Principi Contabili. Nel doc. n. 20, *Titoli e partecipazioni*, al par. II.3.5., essi affermano, infatti, che "il criterio di valutazione per principio più corretto per le partecipazioni in società controllate e collegate è rappresentato dal metodo del patrimonio netto, in quanto queste partecipazioni sono possedute non solo allo scopo di trarre i frutti diretti dell'investimento (i dividendi), ma soprattutto, sul piano quantitativo, per la cointeressenza al risultato d'esercizio e alla consistenza patrimoniale della partecipata e, sul piano gestionale, per la possibilità di influire in modo dominante (società controllata) o in modo notevole (società collegata) sulle decisioni della partecipata.

Per queste partecipazioni *il criterio del costo ha dei limiti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico*, in quanto reca con sé un valore svincolato dall'andamento della gestione della partecipata. Infatti il criterio del costo non consente di seguire la dinamica del valore della partecipazione in sincronia con la dinamica del patrimonio netto della partecipata.

*Si raccomanda perciò di utilizzare per le partecipazioni in società controllate e collegate il metodo del patrimonio netto*", salvo che negli specifici casi espressamente indicati nel documento.

<sup>3</sup> Secondo i Principi Contabili (doc. 20, par. II 3.5) il metodo del patrimonio netto non va adottato: - quando vi sono elementi che condizionano in modo rilevante la partecipazione, oppure situazioni di natura politica, che limitano di fatto l'influenza significativa nella gestione della partecipata; - se il controllo effettivo da parte della partecipante è di fatto limitato da particolari situazioni, quali ad esempio il fallimento, l'amministrazione controllata o la liquidazione.

<sup>4</sup> Si veda la deliberazione CONSOB n. 1079 dell'8/4/1982.

<sup>5</sup> G.E. Colombo, *Il bilancio d'esercizio. Strutture e valutazioni*, UTET, Torino, 1987, pag. 146.

<sup>6</sup> Ci si riferisce alla comunicazione n. SOC/RM/04001751 dell'1/3/1994 alle società di revisione.

<sup>7</sup> Questa posizione è stata successivamente ribadita dalla CONSOB nella sua nuova comunicazione n. 99088450 alle società di revisione iscritte nell'albo speciale dell'1/12/1999, ove si specifica che "il riscontro dell'inosservanza da parte degli amministratori dei principi contabili di riferimento rappresenterà un segnale molto importante per il revisore, che sarà tuttavia seguito da ulteriori accertamenti e verifiche ai fini dell'espressione del giudizio professionale che è ricondotto, in ultima analisi, al rispetto della disciplina di legge in materia."

Anche nel doc. 21, *Il metodo del patrimonio netto*, si legge (par. 3.1): "tale metodo *va adottato* nei casi in cui la partecipazione permette di influire sul processo decisionale e quindi sulla politica di gestione della partecipata".

Quindi la posizione dei Principi Contabili è senza dubbio diversa da quella civilistica: la norma civilistica consente l'impiego del metodo del costo anche quando sussistono i requisiti per l'applicazione del metodo del patrimonio netto, mentre per i principi contabili questa alternativa non si pone: il metodo del patrimonio netto va sempre applicato quando sussistono i requisiti per poterlo applicare<sup>3</sup>.

Questa diversità tra norma e principi contabili assume un rilevante effetto pratico, poiché, in alcuni procedimenti giudiziari, agli amministratori è stata contestata la falsità del bilancio per non aver applicato il metodo del patrimonio netto in situazioni in cui i Principi Contabili ne prevedevano l'impiego.

Ci dobbiamo quindi interrogare se un bilancio che non è conforme ai Principi Contabili diventi di per sé un bilancio falso. Il tema meriterebbe certamente sviluppi più ampi. Ai fini dell'argomento qui trattato sembra sufficiente ribadire che, anche se i documenti sui Principi Contabili emessi dalla Commissione dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri costituiscono dei riferimenti di rilevante interesse, in sede di giudizio non va accertata l'aderenza del bilancio ai principi contabili statuiti da questa o quella organizzazione, bensì il rispetto della legge. Infatti, anche se in passato<sup>4</sup> la CONSOB aveva dichiarato di ritenere che i Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti debbano essere considerati "quale punto di riferimento sia per le società con azioni quotate in borsa sia per le società di revisione, rispettivamente per la redazione e la certificazione dei bilanci", ciò non basta — come afferma anche G. E. Colombo<sup>5</sup> - ad elevarne il ruolo a quello di norme giuridiche. Questa posizione del resto emerge chiaramente pure dai pareri delle Commissioni parlamentari che accompagnano la relazione al D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (che, per inciso, ha eliminato dalla normativa relativa alla certificazione obbligatoria dettata dal D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 ogni riferimento esplicito ai Principi Contabili) ove si dice: "Stabilendo, come già nel previgente testo dell'art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, che i fatti di gestione debbano essere esattamente rilevati, si è operato un implicito rinvio ai principi contabili, di cui era menzione in quel testo, ma d'altra parte se ne è così chiarito il ruolo di criterio tecnico meramente interpretativo delle norme di legge, che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili".

Decisivo appare poi un successivo intervento della stessa CONSOB<sup>6</sup> che, dopo aver ribadito il ruolo di "punto di riferimento" dei Principi Contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei ragionieri e periti commerciali, ha ritenuto di precisare che:

— dei suddetti principi "si potrà tener conto nei limiti in cui risultano compatibili con le norme vigenti";

— "il riscontro dell'inosservanza da parte degli amministratori dei principi contabili di riferimento rappresenterà un segnale molto importante per il revisore che dovrà tuttavia essere seguito da ulteriori accertamenti e verifiche ai fini dell'espressione del giudizio professionale essendo questo, come noto, riferito *esclusivamente al rispetto della disciplina legislativa in materia.*"<sup>7</sup>

Per tutti questi motivi si ritiene che il comportamento degli amministratori nella valutazione delle poste di bilancio (così come il comportamento della società di revisione nell'esposizione del suo giudizio sul bilancio stesso) non possa essere giudicato attraverso la mediazione dei principi contabili, ma solamente in diretta relazione alla norma che essi dovevano rispettare. E, poiché nella fattispecie sia la lettera che lo spirito della norma esprimono una facoltà e non un obbligo di applicazione del metodo del patrimonio netto, nulla si può

contestare a chi ha deciso di non applicarlo.

Che l'impiego del metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni sia comunemente inteso come una facoltà, e non come un obbligo, trova conferma anche nei risultati di una recente indagine sull'applicazione dei principi contabili nei bilanci delle imprese<sup>8</sup>. Su un campione di 104 società non finanziarie con titoli quotati in borsa, solo 4 hanno valutato le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni con il metodo del patrimonio netto<sup>9</sup>. Visto che — come è dato di capire — si tratta in gran parte di partecipazioni che nel bilancio consolidato sono state comprese nell'area di consolidamento, è da escludere che la mancata applicazione del metodo del patrimonio netto risieda nella mancanza dei requisiti previsti dai Principi Contabili per la sua applicazione.

#### Come si determina, e che significato ha, il valore di prima iscrizione?

Il Codice Civile (art. 2426, comma 1, n. 4, par. 2) dispone che, quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa.

La comprensione di questa norma richiede - anche in questo caso - di chiarire cosa si debba intendere per "possibilità" di iscrivere nell'attivo un costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto.

La Relazione ministeriale al D. Lgs. 127/91 interviene anche su questo punto, senza però essere di particolare aiuto. Si limita, infatti, parafrasando la norma, a dichiarare che "è consentito iscrivere nell'attivo il costo della partecipazione superiore al valore della frazione di patrimonio netto della partecipata solo se nella nota integrativa se ne indicano le ragioni", ma non chiarisce se la possibilità di iscrizione sia da intendere come una scelta discrezionale da parte dei redattori del bilancio, oppure dipenda dal verificarsi di determinati requisiti.

Per l'interpretazione della norma è indispensabile chiarire i motivi per i quali il costo di acquisto potrebbe essere superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata. La differenza tra i due valori può essere dovuta:

- 1) ad un *maggior valore corrente* di beni della partecipata rispetto al valore al quale sono contabilizzati;
- 2) all'*avviamento* della partecipata, se vi sono ragionevoli aspettative di futuri sovraredditi;
- 3) ad un *costo* non correlato all'acquisto di un'attività a causa di un cattivo affare.

Alla luce del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta (Art. 2423, comma 2, c.c.) la "possibilità" prevista dal codice di iscrivere nell'attivo un costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto va interpretata in questo senso:

— se (e nella misura in cui) la differenza positiva fra il costo di acquisto e il valore corrispondente del patrimonio netto corrisponde a un più elevato valore attribuito ai beni della partecipata, rispetto al loro valore di bilancio, e/o all'avviamento della partecipata (basato su future prospettive di reddito) è opportuno<sup>10</sup> iscrivere un costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto;

— se (e nella misura in cui) la differenza positiva fra il costo di acquisto e il valore corrispondente del patrimonio netto non ricorrono le condizioni precedenti si è in presenza di una perdita che va imputata al conto economico della partecipante come svalutazione

della partecipazione (nella voce D.19.a)<sup>11</sup>.

Da ciò deriva che, per una partecipazione acquistata nell'esercizio, se il prezzo pagato per l'acquisto della partecipazione è più alto del patrimonio netto che risulta dal bilancio della partecipata per l'esistenza di beni della partecipata di valore maggiore rispetto a quello contabile, o per l'avviamento riconosciuto ai precedenti proprietari, la prima valutazione con il metodo del patrimonio netto (anche alla luce di quanto verrà specificato nel paragrafo successivo) coinciderà esattamente con una valutazione al costo.

Quindi, in sede di applicazione del metodo del patrimonio netto di una partecipata di nuova acquisizione, non vi sono particolari effetti sul valore al quale la partecipazione viene iscritta in bilancio, ma vengono solamente predisposte le informazioni extracontabili necessarie per:

- rispondere agli obblighi civilistici di indicare nella nota integrativa le ragioni del maggior valore rispetto al patrimonio netto esposto nel bilancio della partecipata;

- applicare correttamente il metodo negli esercizi successivi.

In particolare, l'analisi del costo di acquisto sostenuto serve a individuare gli elementi patrimoniali ai quali tale costo va riferito, per poter considerare le loro successive variazioni di valore.

Per lo svolgimento di questa analisi va considerato che:

- chi acquista la partecipazione non paga i beni per il valore al quale sono iscritti in bilancio (valore contabile), ma sulla base del loro valore effettivo alla data di acquisto (valore corrente), e quindi per lo svolgimento dell'analisi è necessaria una preventiva determinazione del valore corrente dei beni;

- il prezzo pagato raramente coincide con il valore netto delle attività e delle passività espresse a valori correnti; la differenza (salvo la remota ipotesi in cui vi siano già evidenze che l'acquisto della partecipazione a quel prezzo si è rivelato un "cattivo affare") viene interpretata come apprezzamento da parte di chi acquista delle prospettive di reddito (avviamento positivo o negativo<sup>12</sup> in relazione a prospettive reddituali favorevoli o sfavorevoli).

Attraverso questa analisi il prezzo pagato viene scomposto extracontabilmente e attribuito, in primo luogo, alle varie poste di bilancio valutandole a valori correnti. Se il prezzo pagato è più alto del patrimonio netto espresso a valori correnti a motivo di un positivo apprezzamento delle future prospettive di reddito, la parte eccedente viene riconosciuta come avviamento positivo. Se, invece, il prezzo pagato è più basso del patrimonio netto espresso a valori correnti a motivo di prospettive di reddito sfavorevoli, la differenza viene riconosciuta come avviamento negativo. Di conseguenza, in sede di prima applicazione del metodo del patrimonio netto non emergono effetti sul valore della partecipazione (che coincide con il prezzo pagato) e quindi nemmeno sul patrimonio netto e sul reddito della partecipante.

Per maggior chiarezza si consideri il seguente esempio.

*L'impresa ALFA acquista per 100 una partecipazione totalitaria nell'impresa BETA che presenta la seguente situazione patrimoniale.*

#### Stato patrimoniale di BETA

Immobilizzazioni	100	Capitale e riserve	60
		Utile d'esercizio	20
		Patrimonio netto	80
Attivo circolante	50	Debiti	70
		Totale passività	70
Totale attività	150	Totale passività e Patrimonio netto	150

<sup>8</sup> Si veda S.Branciarri, in L.Marchi (a cura di), *L'applicazione dei principi contabili nei bilanci delle imprese*, Il Sole 24 Ore, 2000, pag. 73.

<sup>9</sup> A queste si aggiungono altre 4 società finanziarie su un campione di 12.

<sup>10</sup> Così G.E. Colombo, in Colombo-Portale, *Trattato delle società per azioni*, 7, 1994, pag. 283: "il maggior valore può (e, nei limiti in cui il giudizio sull'esistenza di un suo fondamento economico sia ragionevolmente certo, "deve") essere computato nel valore di iscrizione della partecipazione in bilancio."

<sup>11</sup> Si tratta di un'ipotesi suggestiva, ma di rara rilevanza, giacché un giudizio sulla "bontà" dell'acquisto di partecipazioni in imprese controllate destinate ad essere detenute durevolmente (condizioni, queste, necessarie per l'applicazione del metodo del patrimonio netto), per sua natura non si presta ad un riscontro così immediato.

<sup>12</sup> L'avviamento negativo si ha quando il prezzo pagato è inferiore alla corrispondente quota del capitale netto della partecipata espresso a valori correnti. Esso va inteso come un componente positivo di reddito (percepito quale compenso per le prevedibili perdite future della partecipata) che si è manifestato in via anticipata.



Il bilancio redatto dalla controllante ALFA, prima di applicare alla partecipazione BETA il metodo di valutazione del patrimonio netto, presenta i seguenti valori.

Partecipazione in BETA (al costo)	100	Capitale e riserve	350
Immobilizzazioni	100	Utile d'esercizio	50
		Patrimonio netto	400
Attivo circolante	900	Debiti	600
Totale attività	1000	Totale Passività e Patrim. netto	600
			1000

Per l'applicazione del metodo del patrimonio netto vengono analizzati i motivi della differenza di 20 tra il costo di acquisto della partecipazione (100) e il patrimonio netto di bilancio della partecipata (80). Da questa analisi risulta che:

- le immobilizzazioni di BETA hanno un valore corrente di 115, superiore di 15 rispetto all'importo esposto in bilancio
- le attività correnti e le passività di BETA hanno un valore corrente coincidente con l'importo esposto in bilancio;
- di conseguenza una parte pari a 15 della differenza tra il costo di acquisto della partecipazione (100) e il patrimonio netto di bilancio della partecipata è spiegata dal maggior valore del patrimonio netto calcolato a valore corrente (165-70=95) rispetto al patrimonio netto di bilancio (80);
- la parte residua della differenza (20-155) deriva dall'apprezzamento da parte di chi acquista delle prospettive di reddito future di BETA (avviamento positivo).

In conseguenza alle risultanze di questa analisi, nel bilancio ALFA, la partecipazione in BETA resta valutata allo stesso valore del costo sostenuto (100) sapendo però che questo valore deriva dal patrimonio netto di BETA espresso a valore di bilancio (80), più il maggior valore corrente delle immobilizzazioni (15), più l'avviamento (5). Dall'analisi effettuata in sede di prima applicazione non emerge alcun effetto sul valore della partecipazione e quindi sull'entità complessiva del patrimonio netto e sul risultato d'esercizio della partecipante, come si può notare anche dal prospetto che segue:

Partecipazione in BETA (valutata secondo il metodo del P.N.)	100	Capitale e riserve	350
Immobilizzazioni	100	Utile d'esercizio	50
		Patrimonio Netto	400
Attivo Circolante	900	Debiti	600
Totale attività	1000	Totale passività e Patrimonio netto	600
			1000

Le differenze di valutazione rispetto al metodo del costo emergeranno solo successivamente, quando si dovrà tener conto delle variazioni positive o negative di valore corrispondenti ai risultati economici conseguiti dalla partecipata, e si dovrà diminuire il valore della partecipazione per un ammontare pari all'ammortamento dell'avviamento (e del maggior valore delle attività, se queste sono beni ammortizzabili), da calcolare in via extracontabile sulla base degli importi determinati attraverso l'analisi compiuta in sede di prima applicazione.

**Quale situazione patrimoniale della partecipata va utilizzata in sede di prima applicazione del metodo del patrimonio netto?**

Per effettuare l'analisi extracontabile del costo di acquisto della partecipazione, al fine di individuare il valore corrente dei componenti patrimoniali della partecipata e l'importo dell'avviamento, va individuata una data di riferimento.

A tal fine le alternative da considerare sono le seguenti:

- a) effettuare l'analisi a partire da una situazione contabile della partecipata redatta con riferimento alla data in cui è stata acquistata la partecipazione;
- b) effettuare l'analisi a partire dal bilancio della partecipata redatto alla fine dell'esercizio in cui è avvenuta l'acquisizione.

La prima soluzione sembra essere la migliore, in quanto permette di confrontare il prezzo di acquisto della partecipazione con gli elementi patrimoniali esistenti alla data in cui l'acquisto stesso è avvenuto. Risulta però l'alternativa di maggior complessità poiché richiede, oltre alla redazione di un bilancio della partecipata con riferimento alla data di acquisto, anche la determinazione dei valori correnti delle attività e delle passività con riferimento alla stessa data. Conoscendo questi dati si può determinare un avviamento che — derivando esclusivamente dalle valutazioni economiche dei contraenti a quella data — dipende esclusivamente dall'apprezzamento delle prospettive reddituali esistenti al momento dell'acquisto. Ma questo non risulta sempre possibile, poiché le informazioni necessarie non sono di facile reperibilità. La seconda alternativa costituisce una soluzione meno rigorosa, a cui però è più facile dare concreta applicazione. E più semplice, infatti, adottare i valori relativi alla data del bilancio di fine esercizio, anche se il valore dell'avviamento può in tal modo essere influenzato anche da componenti improprie, poiché risente delle operazioni di gestione compiute nello scorcio d'esercizio che va dalla data di acquisto fino alla fine del periodo amministrativo.

Per maggior chiarezza si consideri il seguente esempio, che riprende il precedente. Supponiamo che la situazione patrimoniale dell'impresa BETA, utilizzata in precedenza per l'analisi del costo sostenuto, sia quella che è stata redatta alla chiusura dell'esercizio, ma che l'acquisto della partecipazione sia invece avvenuto nel corso dell'esercizio. Quindi il patrimonio netto precedentemente considerato (che comprende l'utile d'esercizio di 20) include anche l'utile conseguito dopo l'acquisto. Supponiamo anche che fosse stato possibile redigere una situazione patrimoniale al momento dell'acquisto della partecipazione, dal quale emergevano i seguenti valori:

**Stato Patrimoniale di BETA al momento in cui è stata acquistata da ALFA**

Immobilizzazioni	100	Capitale e riserve	60
		Utile dello scorcio di esercizio	15
		Patrimonio Netto	75
Attivi circolante	45	Debiti	70
Totale attività	145	Totale passività e patr. net.	70
			45

Quindi alla data di acquisizione risultavano già conseguiti utili per 15, mentre successivamente a tale data BETA ha conseguito altri utili per 5. Confrontando il prezzo di acquisto (100) con il patrimonio risultate dalla situazione patrimoniale redatta alla data dell'acquisto (75), si ha una differenza da spiegare di 25 (e non più di 20).

Se supponiamo che anche a quella data <sup>13</sup>:

- le immobilizzazioni di BETA avessero un valore corrente superiore di 15 rispetto all'importo esposto in bilancio;
  - l'attivo circolante e le passività di BETA avessero un valore corrente coincidente con l'importo esposto in bilancio;
- escludendo l'ipotesi del "cattivo affare", l'avviamento che deriva dall'apprezzamento da parte di chi acquista delle prospettive di reddito future di BETA è costituito dalla parte residua della differenza (25-15=10).

La valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto partendo dalla situazione patrimoniale redatta al momento dell'acquisto non ne modifica il valore complessivo (100), rispetto a quella precedentemente compiuta utilizzando la situazione patrimoniale di

<sup>13</sup> Se così non fosse, emergerebbero ulteriori differenze rispetto all'analisi del prezzo pagato effettuata con riferimento alla situazione patrimoniale di fine esercizio.

fine esercizio, ma ne modifica l'analisi extracontabile, come risulta dal seguente prospetto:

	Analisi extracontabile compiuta utilizzando	
	La situazione patrimoniale di fine esercizio	La situazione patrimoniale riferita alla data di acquisto
Patrimonio netto di bilancio	80	75
Maggior valore corr. immob.	15	15
Avviamento	5	10
Totale	100	100

Utilizzando la situazione patrimoniale di fine esercizio, poiché il risultato d'esercizio è già incluso nel patrimonio netto a partire dal quale si determina l'avviamento (anche per la parte conseguita dopo la data di acquisto della partecipazione), il valore che si ottiene è già quello da iscrivere in bilancio (e coincide con il costo di acquisto della partecipazione, come si era visto nell'esempio precedente). Ne deriva che il risultato economico della partecipata influirà sul risultato economico della partecipante solo a partire dall'esercizio successivo alla prima applicazione del metodo del patrimonio netto.

Invece, utilizzando la situazione patrimoniale riferita alla data di acquisto, a fine esercizio si dovranno considerare gli eventi accaduti a partire da quella data: il conseguimento di un utile nello scorcio dell'esercizio e la diminuzione del maggior valore delle immobilizzazioni e dell'avviamento<sup>14</sup>. Quindi, rispetto al costo di acquisto della partecipazione, si dovranno considerare le seguenti variazioni<sup>15</sup>:

<b>Costo di acquisto della partecipazione</b>	<b>100</b>
<b>+ utile conseguito dopo l'acquisto</b>	<b>+5</b>
<b>- ammortamento del maggior valore delle attività</b>	<b>-1,5</b>
<b>- ammortamento dell'avviamento</b>	<b>-1</b>
<b>Valore della partecipazione a fine esercizio</b>	<b>102,5</b>

Accertato che le due alternative conducono a valutazioni diverse, resta da capire quale sia quella da utilizzare.

Sia i Principi Contabili nazionali che quelli internazionali prevedono l'impiego della situazione contabile della partecipata redatta con riferimento alla data in cui è stata acquistata la partecipazione.

I Principi Contabili (doc. 21, par. 3.3.a') sembrano dare quasi per scontato l'impiego della situazione patrimoniale alla data di acquisizione. Infatti, esordiscono affermando che, di norma, all'acquisto di un'apprezzabile quota di partecipazione in una società, l'acquirente compie una valutazione della quota oggetto di scambio, principalmente sulla base di una situazione patrimoniale a valori contabili ricevuta dall'alienante o dagli organi della stessa società oggetto di negoziazione. Poi, nell'illustrazione delle modalità di determinazione della differenza fra costo di acquisto e valore contabile della partecipata, si riferiscono sempre a questa situazione contabile, senza fare mai riferimento al bilancio di fine esercizio.

Gli IAS (IAS 28, par. 17 e IAS 22, par. 19 e 20) dichiarano chiaramente che il metodo del patrimonio netto va applicato a partire dalla data di acquisizione, cioè la data dalla quale il controllo dei beni e della gestione dell'impresa acquisita è effettivamente trasferito all'acquirente.

Il Codice Civile (art. 2426, comma 1, n. 4, 2° par.), invece, prende in considerazione solamente la seconda alternativa, cioè l'impiego della

situazione contabile della partecipata redatta alla fine dell'esercizio in cui è stata acquistata la partecipazione.

Recita infatti: "quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo...".

Il riferimento della norma civile, come è evidenziato, è quindi l'ultimo bilancio<sup>16</sup> dell'impresa controllata, e non un bilancio redatto al momento dell'acquisto.

I motivi di questa scelta da parte del legislatore civile sono facilmente intuibili: la soluzione prevista dalla legge riflette esigenze di semplificazione e di realismo. Infatti, anche se la modalità indicata dai principi contabili (riferimento alla data di acquisto) è in astratto la più rigorosa, non è sempre applicabile, per mancanza di informazioni. La norma ha quindi disposto una semplificazione che agevola la prima applicazione del metodo del patrimonio netto<sup>17</sup>.

#### Quali sono le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato da considerare nell'applicazione del metodo del patrimonio netto?

Il codice civile (art. 2426, 10 c. n. 4) dispone che per l'applicazione del metodo del patrimonio netto vanno "operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato".

Per individuare quali siano queste rettifiche è necessario esaminare la normativa che presiede la redazione del bilancio consolidato.

Il D. Lgs. 127/91, all'art. 31, comma 2, dispone di eliminare:

- le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;
- i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;
- i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;
- gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

Si tratta quindi di capire se queste rettifiche siano tutte applicabili anche in sede di valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

Risulta ovvio che non avrebbe alcun senso voler eliminare le partecipazioni, anche perché l'obiettivo del metodo del patrimonio netto è proprio quello di attribuire un valore alle stesse.

Neppure è possibile eliminare i crediti e i debiti tra partecipante e partecipate: dal lato della partecipante si eliminerebbero diritti e obbligazioni verso entità giuridicamente indipendenti (con gravissimo pregiudizio della rappresentazione veritiera e corretta); dal lato delle partecipate l'operazione sarebbe impossibile poiché nel bilancio della partecipante (a differenza di ciò che avviene nel bilancio consolidato) non vengono rappresentate le singole componenti patrimoniali delle partecipate, ma solo il loro valore di sintesi.

Per motivi analoghi ai precedenti risulta impossibile anche l'eliminazione di proventi ed oneri relativi ad operazioni effettuate tra partecipante e partecipate.

In definitiva, l'unica rettifica tra quelle esplicitamente richiamate<sup>18</sup> dalla normativa del bilancio consolidato che si può applicare anche alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, è quella relativa all'eliminazione degli utili e delle perdite con-

<sup>14</sup> Per semplicità si esclude l'ipotesi di dover sospendere quote di utili non realizzate conseguenti ad operazioni infragruppo, di cui si dirà in seguito.

<sup>15</sup> Si suppone che il maggior valore delle attività di BETA sia relativo a beni ammortizzabili in 5 anni. Anche l'avviamento viene ammortizzato in 5 anni. Per entrambi i valori si ritiene congruo considerare 1/2 della quota annua di ammortamento per lo scorcio di esercizio successivo all'acquisto da parte di ALFA.

<sup>16</sup> Va notato che, se la data di chiusura dell'esercizio della partecipata e della partecipante non coincidessero, l'ultimo bilancio della partecipata risulterebbe redatto in data anteriore a quello della partecipante. I Principi Contabili (doc. 21, par. 3.2.e) escludono questa possibilità - ai fini della valutazione secondo il metodo del patrimonio netto - per le partecipazioni in società controllate, giacché la controllante ha il potere di imporre l'allineamento delle date. Per le collegate essi ammettono a certe condizioni l'impiego di un bilancio redatto con una differenza temporale non eccedente i tre mesi.

<sup>17</sup> Il problema è stato spesso affrontato in dottrina dal punto di vista della redazione del bilancio consolidato, dove si tratta di scegliere da che documento ricavare le informazioni per il primo consolidamento. G.E. Colombo, in Colombo-Portale, *Trattato delle società per azioni*, 7, UTET, 1994, pag. 745 afferma "la regola preferita dai principi contabili (riferimento alla data di acquisto) pur migliore in astratto, non sempre è applicabile se non con esercizi di fantasia". R. Caramel, *Il bilancio delle imprese*, Il Sole 24 Ore, 1992, pag. 386, nota che la norma ha disposto "una semplificazione che agevola la prima redazione del bilancio consolidato".

Gli stessi Principi Contabili, nel doc. n.17 par. 10.1 hanno stabilito che "si ritiene accettabile, anche se meno preferibile sotto l'aspetto tecnico, l'eliminazione delle imprese da consolidare sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento."

seguenti ad operazioni effettuate tra partecipante e partecipata e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

A maggior chiarimento si consideri il seguente esempio<sup>19</sup>.

*L'impresa ALFA possiede una partecipazione totalitaria nell'impresa BETA, che nel bilancio di ALFA viene valutata con il metodo del patrimonio netto.*

*Nel corso dell'esercizio BETA ha ceduto ad ALFA ad un prezzo di 30 delle merci che aveva acquistato a 20. Al termine dell'esercizio le merci sono ancora interamente nei magazzini di ALFA che le iscrive in bilancio al costo di acquisto.*

*L'utile d'esercizio di BETA è di 50.*

Ai fini della determinazione della variazione di valore da considerare per la valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto questo utile deve essere rettificato per eliminare la quota derivante dalla vendita di merci ad ALFA. Infatti questo utile non è ancora realizzato all'esterno dell'agglomerato ALFA+BETA, giacché tutta la merce è ancora in giacenza presso ALFA. Occorre allora ricostruire il reddito che avrebbe avuto BETA se la vendita ad ALFA non fosse mai stata contabilizzata. Ciò implica di:

- togliere dal reddito di BETA una quota pari a 10 (utile lordo sulla negoziazione delle merci);
- aggiungere al reddito di BETA una quota corrispondente alle maggiori imposte che sono derivate dalla vendita (in ipotesi di un'aliquota fiscale del 40% la rettifica risulta di 4).

In definitiva ai fini del calcolo della variazione del valore della partecipazione va considerato un utile rettificato di  $50 - 10 + 4 = 44$  (il valore della partecipazione potrà subire ulteriori rettifiche per effetto dell'ammortamento dell'avviamento, dell'ammortamento del maggior valore corrente di cespiti ammortizzabili e per effetto della distribuzione di dividendi).

Va anche considerato che in virtù di quanto dispone l'art. 31, comma 3, del D. Lgs. 127/91, possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa, gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra partecipante e partecipata se:

- sono irrilevanti;
- sono relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, e la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

#### Quali sono gli effetti fiscali della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto?

Il TUIR (art. 54, comma 2 bis) dispone che i maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4 del Codice Civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati.

La norma fiscale non prevede per partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto criteri di deducibilità delle minusvalenze diversi da quelli applicabili alle altre partecipazioni. In altri termini, le plusvalenze e le minusvalenze delle partecipazioni effettuate in applicazione del metodo del patrimonio netto non assumono rilevanza fiscale. Sono rilevanti solo le minusvalenze commisurate al valore normale, così come definito dal legislatore fiscale, e i ripristini di valore che si rendono necessari quando il valore normale presenta andamenti al rialzo, sempre però nei limiti del costo originario di

acquisto delle partecipazioni.

A maggior chiarimento di consideri il seguente esempio.

**Esempio.** Una partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni, acquistata a 100, subisce una variazione in diminuzione per effetto dell'applicazione del metodo del patrimonio netto e scende a 90. Per il riconoscimento anche in sede fiscale di tale minor valore, occorrerà confrontare il valore di 100 con la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (come previsto dalla norma fiscale). Nel caso in cui quest'ultimo valore sia pari o superiore a 100, non sarà ammessa in deduzione nessuna svalutazione. Nel caso in cui dall'osservazione del mercato risulti un valore di 95 sarà ammessa in deduzione una minusvalenza di 5.

Ancora. Non è fiscalmente rilevante la maggior valutazione di 100 a 110 della partecipazione operata in base al metodo del patrimonio netto. Ma se la partecipazione di 100 è stata svalutata — ai fini fiscali — a 95, il successivo aumento del valore della partecipazione in applicazione del metodo del patrimonio netto, fino a 100 concorre alla formazione del reddito imponibile, mentre rimane irrilevante l'eventuale maggiore valutazione oltre 100. Si veda al riguardo la tabella 1 che descrive l'andamento del valore di bilancia e del valore fiscalmente riconosciuto di una partecipazione in un'impresa controllata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie.

**Tab. 1 - Valore di bilancio e valore fiscalmente riconosciuto di una partecipazione in un'impresa controllata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie e valutata con il metodo del patrimonio netto**

	Es.n	Es. n+1	Es. n+2	Es.n+3	Es. n+4
Costo	100	100	100	100	100
Media prezzi ultimo semestre	110	110	110	95	115
Valore metodo p. netto	100	120	90	90	105
In bilancio (metodo p.n.)	100	120	90	90	105
Valore fiscalmente riconosciuto	100	100	100	95	100
Minusvalenza deducibile			0	5	
Plusvalenza tassata		0			5

Tutto ciò dovrebbe assicurare la neutralità fiscale alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

Secondo alcuni permane però un possibile effetto negativo, che costituisce ancora un freno all'applicazione del metodo del patrimonio netto, per le partecipazioni per le quali in precedenza erano state dedotte delle svalutazioni<sup>20</sup>. Infatti il comma 2 bis dell'art. 54 del TUIR specifica che i maggiori valori non concorrono alla formazione del reddito *per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte*. Quindi la neutralità fiscale ci sarebbe solo per le partecipazioni che non risultano fiscalmente svalutate prima dell'applicazione del metodo del patrimonio netto. Infatti, se nei precedenti esercizi fossero state dedotte delle svalutazioni, i successivi incrementi di valore conseguenti all'applicazione del metodo del patrimonio netto diventerebbero imponibili fino al completo recupero delle svalutazioni dedotte.

Per maggior chiarezza si consideri quest'altro esempio.

Una partecipazione in un'impresa controllata iscritta tra le

<sup>18</sup> Oltre alle rettifiche espressamente richiamate dal D.Lgs. 127/91 vanno poi considerate anche quelle finalizzate alla rappresentazione veritiera e corretta. A tal proposito i Principi Contabili (doc. n. 21 par. 3.3.c) segnalano, oltre alle rettifiche derivanti da operazioni intersocietarie anche:

- le rettifiche derivanti dall'eventuale mancata applicazione delle norme di legge, integrate sul piano della tecnica dei principi contabili;
- le rettifiche derivanti dall'applicazione di principi contabili non uniformi a quelli applicati dalla partecipante;
- le rettifiche derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell'esercizio delle partecipate e quella della partecipante, se non coincidono;
- le rettifiche derivanti dalla traduzione in moneta di conto dei bilanci espressi in valuta estera.

<sup>19</sup> Per esempi riguardanti altre fattispecie di operazioni intersocietarie (ad esempio compravendita di beni ammortizzabili) si veda: E. Santesso, U. Sostero, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, II ed., Il Sole 24 Ore, 2001, pag. 497.

<sup>20</sup> Si veda S. Branciarri, in L. Marchi (a cura di), *L'applicazione dei principi contabili nei bilanci delle imprese*, Il Sole 24 Ore 2000, pag. 74-75.



immobilizzazioni finanziarie viene valutata nell'esercizio (n) e nell'esercizio (n+1) con il metodo del costo (rettificato per tener conto delle partite durevoli di valore (che, per semplicità, si suppongono coincidenti con la diminuzione del valore dei prezzi dell'ultimo semestre), mentre dall'esercizio (n+2) viene applicato il metodo del patrimonio netto. Come si può notare dalla tabella 2, se dall'applicazione del metodo del patrimonio netto emergono delle plusvalenze, queste diventano imponibili fino a concorrenza delle minusvalenze dedotte prima dell'applicazione del suddetto metodo.

**Tab. 2** *Valore di bilancio e valore fiscalmente riconosciuto di una partecipazione in un'impresa controllata, iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, e valutata dapprima al costo rettificato e successivamente con il metodo del patrimonio netto.*

	Es.n	Es. n+1	Es. n+2	Es.n+3	Es. n+4
Costo	100	100	100	100	100
Media prezzi ultimo semestre	90	85	85	85	85
Valore metodo patrim. netto			90	105	110
In bilancio (metodo c.r.)	90	85			
In bilancio (metodo p.n.)			90	105	110
Valore fiscalmente riconosciuto	90	85	90	100	100
Minusvalenza deducibile	10	5			
Plusvalenza tassata			5	10	0


Dati i valori riportati in tabella 2, se — anziché valutare in bilancio la partecipazione al valore che deriva dall'applicazione del metodo del

patrimonio netto — si fosse mantenuta la valutazione al costo rettificato, non sarebbe emersa alcuna plusvalenza tassata (questa conseguenza è vincolata all'ipotesi che la media dei prezzi dell'ultimo semestre non salga negli esercizi successivi a n+1).

Va notato però che, anche nel caso in cui si sia deciso di adottare il metodo del patrimonio netto, non vengono meno gli obblighi di svalutare la partecipazione in caso di perdita durevole di valore (come previsto per tutte le immobilizzazioni dall'art. 2426, comma 1, n. 4)<sup>21</sup>: anche per una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto potrebbe quindi risultare opportuna una svalutazione a fronte del permanere di una quotazione di borsa su livelli particolarmente depressi, se ciò viene ritenuto sintomo di difficoltà nel recuperare l'intero valore della partecipazione. In tal caso, anche avendo formalmente optato per la valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione potrebbe di fatto coincidere con quello che si sarebbe ottenuto impiegando il metodo del costo rettificato.

Possiamo quindi concludere che, nelle situazioni ipotizzate (cioè quando una partecipazione era stata svalutata negli esercizi precedenti), l'applicazione del metodo del patrimonio netto non provoca necessariamente effetti fiscali sfavorevoli, poiché il permanere delle condizioni che avevano precedentemente provocato una svalutazione può essere invocato tanto con il metodo del costo rettificato quanto con il metodo del patrimonio netto. Notiamo, piuttosto, che in queste situazioni l'applicazione del metodo del patrimonio netto potrebbe non sortire in pratica nessun effetto, poiché la partecipazione potrebbe assumere il medesimo valore che avrebbe assunto con il metodo del costo. Risulta quindi comprensibile che si preferisca continuare con il metodo adottato in precedenza.

<sup>21</sup>In questo senso anche il doc. 21 dei Principi contabili, al par. 3.2.g.



# Introduzione del nuovo Principio Contabile n. 29

## La variazione dei criteri di valutazione e la correzione degli errori

**Primo Ceppellini**

Ordine di Pavia

### PRINCIPIO CONTABILE N. 29 – Variazione delle valutazioni

#### 1.1 Presentazione

Il principio contabile n. 29 ha lo scopo di definire i criteri di rilevazione e rappresentazione in bilancio delle seguenti fattispecie:

- cambiamenti di principi contabili;
- cambiamenti di stime contabili;
- correzione di errori;
- eventi e operazioni straordinarie;
- fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

#### Ambito di applicazione


Il presente principio contabile è applicabile a:

- imprese mercantili, industriali e di servizi;
- enti creditizi e finanziari;
- imprese di assicurazione.

Ias 8 e Ias 10

Le materie trattate dal principio contabile n. 29 sono oggetto dei principi contabili dell'International Accounting Standards Committee numeri 8 e 10.

Fattispecie	Componente di reddito
Cambiamenti di principi contabili	Straordinaria
Cambiamenti di stime contabili	Ordinaria
Correzione di errori	Straordinaria
Eventi ed operazioni straordinarie	Straordinaria
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	Ordinaria



### 2. CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

#### 2.1 Normativa civilistica

Il Codice Civile prevede la modifica dei criteri di valutazione all'articolo 2423 e 2423 bis.

Articolo 2423, 4° c.

In casi eccezionali è necessario derogare all'applicazione della normativa sulla redazione del bilancio di esercizio se dalla applicazione della stessa può derivare una rappresentazione non corretta e veritiera.

La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Articolo 2423 bis, 1°, n. 6, e 2° c.

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro per permettere la comparabilità dei bilanci:

- temporale: della stessa impresa nei vari esercizi,
- settoriale: dell'impresa con le altre imprese dello stesso settore merceologico.

In casi eccezionali è possibile modificare i criteri di valutazione, motivando la deroga in nota integrativa e indicando l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

#### 2.2 Normativa fiscale

Articolo 76, 4° c., del TUIR

In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. Pertanto si ritiene che il cambiamento dei criteri contabili per l'anno 2000 debba essere dichiarato con la dichiarazione dello stesso anno, da presentare nell'anno 2001.

Articolo 2423, quarto comma	Articolo 2423 bis, primo comma, n. 6 e secondo comma
Deroga obbligatoria	Deroga facoltativa
Deroga: - degli schemi e del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico; - del contenuto della nota integrativa; - dei criteri di valutazione.	Deroga dei criteri di valutazione
La nota integrativa deve motivare la deroga	La nota integrativa deve motivare la deroga
La nota integrativa deve motivare l'influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.	La nota integrativa deve motivare l'influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.	
Esempi: terreno agricolo che diventa edificabile, immobile sul quale vengono meno dei vincoli	Esempi: entrata di un'impresa in gruppo societario, per cui necessita allineare i criteri di valutazione, variazione dei criteri di valutazione conseguenti a ristrutturazione aziendale

**2.3 Principio contabile**

*Definizione*

Il documento contabile utilizza in modo equivalente le espressioni "criterio di valutazione", "principio contabile" e "criterio contabile".

In particolare per principi contabili si intendono:

- i principi, ivi inclusi i criteri,
- le procedure,
- i metodi di applicazione

che stabiliscono:

- i criteri di individuazione dei fatti da registrare,
- le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione,
- i criteri di valutazione,
- i criteri di esposizione dei valori in bilancio.

Pertanto la nozione di principio contabile è molto ampia e non si limita a quella di criterio di valutazione (articolo 2426 del Codice civile).




Principio contabile			
Principi, procedure e metodi			
1°	2°	3°	4°
Individuazione	Contabilizzazione	Valutazione	Esposizione

*Cambiamento del principio*

Perché si possa parlare di cambiamento del principio contabile occorre che i fatti e le operazioni per le quali era stato utilizzato un criterio di contabilizzazione:

- non differiscano nei contenuti dai fatti o dalle operazioni precedentemente verificatesi;
- non siano nuovi.

In caso contrario non si deve parlare di cambiamento di principio contabile ma di utilizzo di un nuovo criterio contabile (per rappresentare fatti nuovi) o diverso (per rappresentare fatti che differiscono dalle operazioni precedentemente verificatesi).



**2.3.1 Rilevazione dell'effetto dei cambiamenti del principio contabile**

*Retroattiva/prospettica*

La rilevazione degli effetti dei cambiamenti del principio contabile può essere:

- retroattiva: il nuovo principio contabile viene utilizzato per rilevare i fatti o le operazioni non solo dell'esercizio in corso, ma anche di quelli precedenti;
- prospettica: il nuovo principio contabile viene utilizzato per rilevare i fatti o le operazioni solo a partire dall'esercizio in corso.

Di norma il cambiamento del principio contabile deve essere applicato retroattivamente. Gli unici casi in cui si deve applicare il principio

in via prospettica sono:

- difficoltà a determinare gli effetti del nuovo principio contabile sui fatti o operazioni precedentemente verificatesi;
- nel caso in cui il nuovo principio contabile prevede che un costo che prima era "capitalizzato" nello stato patrimoniale, deve essere imputato al conto economico. Pertanto si deve ritenere possibile l'applicazione del principio in via retroattiva nel caso contrario, ossia di capitalizzazione di un costo che precedentemente veniva imputato al conto economico. Nel caso in cui un costo sia imputato a conto economico in quanto si prevede che sarà difficile recuperare l'utilità dello stesso in futuro, la modifica costituisce un cambiamento di stima.

**2.3.2 Rappresentazione in bilancio**


*Effetto cumulativo*

Nel caso di applicazione retroattiva del cambiamento dei principi contabili si determina un effetto cumulativo. Tale effetto cumulativo è dovuto alla differenza fra:


- utile esercizi precedenti determinati con il vecchio principio contabile;
- utile esercizi precedenti rideterminati con il nuovo principio contabile.

Cambiamento di principi contabili	Applicazione prospettica	Nessun effetto cumulativo
	Applicazione retroattiva	Effetto cumulativo

*Prospettico*



*Retroattivo*



**2.3.2.1 Applicazione retroattiva**

*Trattamenti contabili*

Secondo il Principio internazionale n. 8, l'effetto cumulativo può essere contabilizzato:

- trattamento contabile preferito: rettificando il patrimonio netto iniziale;
- trattamento contabile consigliato: iscrivendo un provento o un onere straordinario nel conto economico dell'esercizio in cui si è verificato il pagamento.

Cambiamento dei principi contabili	Applicazione retroattiva
Effetto cumulativo	Trattamento contabile preferito
	Trattamento contabile consigliato



Nella normativa italiana è applicabile solo il trattamento contabile consigliato.

**Determinazione dell'effetto cumulativo**

L'effetto cumulativo può essere determinato:

- a) all'inizio dell'esercizio, calcolando la differenza tra:
  - patrimonio netto iniziale determinato applicando il vecchio principio contabile;
  - patrimonio netto iniziale che si sarebbe ottenuto applicando il nuovo principio contabile.
- b) alla fine dell'esercizio, calcolando la differenza fra:
  - utile o perdita portati a nuovo a fine esercizio continuando a seguire lo stesso principio contabile del passato;
  - utile o perdita portati a nuovo a fine esercizio determinati applicando il nuovo principio.

**Esempio n. 1:** Nell'anno X, passando dal criterio di valutazione del Lifo a quello del Fifo nella valutazione delle rimanenze, si determina un effetto cumulativo di + 100.

**- Trattamento contabile preferito:**

Stato Patrimoniale: il Patrimonio Netto iniziale sarà aumentato di + 100.

Conto Economico: nessuna modifica.

**- Trattamento contabile consigliato:**

Stato Patrimoniale: nessuna modifica.

Conto Economico: dovrà essere imputato un provento positivo di + 100.

**Inizio esercizio**

Anno X	Anno X+1
	Anno cambiamento principio contabile

Effetto cumulativo pregresso (differenza di patrimonio iniziale dell'anno X+1)	Effetto sul risultato ordinario
Componente straordinaria del conto economico	Il reddito dell'esercizio è determinato con il nuovo principio contabile, pertanto l'effetto cumulativo è una componente ordinaria dell'esercizio (di tale effetto deve essere data informazione nella nota integrativa).

**Fine esercizio**

Anno X	Anno X+1
	Anno cambiamento principio contabile

Effetto cumulativo (differenza utili a fine esercizio X+1) complessivo relativo all'anno X e X+1.
In questo caso è impossibile determinare la componente di reddito straordinaria relativa all'anno X+1 e quella relativa all'anno X

Il principio contabile n. 29 consiglia di determinare l'effetto cumulativo come differenza del patrimonio netto iniziale. In questo modo, è possibile distinguere la parte straordinaria da quella ordinaria.

**Esempio n. 2:** Si ipotizza che nell'anno X una società decida di applicare il metodo Fifo per la valutazione delle rimanenze finali. Negli anni precedenti era stato applicato il metodo Lifo.

	R.I.	R.F.	Differenza
Valutazione a Lifo	800	1000	200
Valutazione a Fifo	1100	1400	300
Differenze da valutazione	300	400	100

**a) Effetto cumulativo relativo agli anni precedenti all'anno X:**

Rimanenze iniziali a Lifo	800
Rimanenze iniziali a Fifo	1100
Effetto cumulativo del cambiamento	300

**b) Effetto sul risultato ordinario**

Variazione rimanenze finali a Fifo	300
------------------------------------	-----

Variazione stesse rimanenze a Lifo	200
Maggior utile con nuovo principio	100

31/12/X	
Variazione rimanenze (C.E. A.2)	Proventi straordinari (C.E. E) 20
300	

31/12/X	
Variazione rimanenze (C.E. A. 2)	Rimanenze iniziali (S.P. I.4)
800	

31/12/X	
Riman. Finali (S.P. I.4)	Variazione rimanenze (C.E. E) 20
1400	

In nota integrativa deve essere evidenziato l'effetto sul risultato ordinario d'esercizio (100) ed eventualmente anche uno stato patrimoniale ed un conto economico in forma sintetica dell'esercizio dell'anno X e dell'anno X-1 rideterminati applicando il nuovo principio contabile.



**2.3.2.2 Applicazione prospettica**

Nel caso di applicazione prospettica del cambiamento del principio contabile non si produrrà alcun effetto cumulativo. Infatti gli effetti del cambiamento si produrranno esclusivamente negli esercizi successivi.

**2.3.3 Nota integrativa**

Nella nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni: 1) i motivi del cambiamento del principio contabile e i relativi effetti patrimoniali ed economici. In particolare:

**Retroattiva**

a) applicazione retroattiva:

- effetto cumulativo anni pregressi al lordo e al netto dell'incidenza fiscale (Esempio n. 2: effetto lordo 300, effetto netto 177, carico fiscale 41%);
- effetto sul risultato ordinario al lordo e al netto dell'incidenza fiscale (Esempio n. 2: effetto lordo 100, effetto netto 59, carico fiscale 41%);
- effetto combinato sul patrimonio netto e sul risultato economico al lordo e al netto dell'incidenza fiscale (Esempio n. 2: effetto lordo: 400 (100+300), effetto netto: 236 (177+59), carico fiscale 41%).

**Prospettica**

b) applicazione prospettica:

- effetto sull'esercizio se si fosse applicato negli esercizi precedenti il nuovo principio contabile [Esempio n. 3: effetto lordo (maggior utile pari all'ammortamento dell'anno X del costo di 100 dell'anno X-1. Infatti tale ammortamento non si sarebbe dovuto calcolare se il costo di 100 dell'anno X-1 fosse stata già imputato a conto economico): + 10, effetto netto: +5,9, carico fiscale 41%]. (Se il costo di 100 fosse stato imputato a conto economico nell'anno X-1, il risultato di tale esercizio sarebbe stato inferiore di 53,1 (differenza fra 100 - costo - e 10 - ammortamento - al netto del carico fiscale del 41%);
- effetto sull'esercizio se la società non avesse mutato il principio contabile [Esempio n. 3: effetto lordo: + 40 (maggior utile pari al costo di 50 che sarebbe stato iscritto in patrimonio al netto del relativo ammortamento -10%), effetto netto: +23,6, carico fiscale 41%].
- c) nel caso in cui il nuovo principio contabile produca degli effetti rilevanti sarebbe necessario presentare uno stato patrimoniale e un conto economico in forma sintetica per evidenziare gli effetti del cambiamento.



**Stima/principio contabile**

Non sempre è semplice distinguere le due fattispecie, anche perché lo stesso cambiamento potrebbe essere considerato in modo diverso. Di norma un cambiamento di un principio contabile è la diretta conseguenza di una nuova politica aziendale adottata, mentre un cambiamento di una stima è determinata dalla conoscenza di nuove informazioni che permettono di valutare in modo "più corretto" un determinato fatto aziendale (ad esempio per i crediti in sofferenza).

**Esempio n. 6** (effetto unico esercizio). *Il cliente Y è stato ammesso a concordato preventivo nell'anno X. L'anno successivo viene dichiarato il suo fallimento. Il credito originario è di 100.*

31/12/X			
Svalutazione crediti C.E. 10.d)	a	Cliente S.P. C. III 5)	40
31/12/X+1			
Svalutazione crediti C.E. 10.d)	a	Clente S.P. C.III.5)	60

**Esempio n. 7** (effetto unico esercizio). *Un cespite iscritto in bilancio per 100 viene svalutato completamente in quanto viene stimata una perdita durevole.*

31/12/X			
Altre svalutazioni C.E. 10.d)	a	Altri beni S.P. B.II.2)	100

**Esempio n.8** (effetto più esercizi). *Un cespite è stato acquistato nell'anno X per 150. L'aliquota di ammortamento è del 10%. Nell'anno X+6 si valuta che la vita residua del bene è di ulteriori 3 anni. Durata iniziale ammortamento: dall'anno X all'anno X+9. Valore del fondo di ammortamento all'inizio dell'anno X+6: 90. Valore del cespite al netto del fondo di ammortamento all'inizio dell'anno X+6: 60.*

*Nuova quota d'ammortamento annuale: 60/3=20  
Scritture contabili per gli esercizi degli anni X fino all'anno X+5.*

31/12/X			
Altre svalutazioni C.E. 10.d)	a	Altri beni S.P. B.II.2)	15

Scritture contabili per gli esercizi degli anni X+6 fino all'anno X+8

31/12/X			
Altre svalutazioni C.E. 10.d)	a	Altri beni S.P. B.II. 2)	10

**Esempio n. 9:** Si decide di imputare a conto economico, a partire dall'anno X, un costo che prima veniva capitalizzato

Scelta generale di politica aziendale	Nuove informazioni circa l'utilità futura di un bene
Cambiamento di stima	Cambiamento di principio contabile

**3.3.4 Nota integrativa**

*Informazioni*

Nella nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni:

- motivi delle modifiche;
- effetti sul bilancio;
- incidenza fiscale, se ragionevolmente stimabile.

**4. CORREZIONE DI ERRORI**

**4.1 Normativa civilistica**

*Articoli 2423 e 2423 bis, nn. 3 e 4.*

Manca nel Codice Civile una normativa specifica per la correzione degli errori, pertanto occorre fare riferimento ai principi generali della:

- rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423);
- competenza (art. 2423 bis, n 3);
- previsione di rischi e perdite riferibili all'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso (art. 2423 bis, n. 4).

**4.2 Normativa fiscale**

*Articoli 55, 66 e 75 del TUIR*

La normativa fiscale, come quella civilistica, non disciplina in modo specifico la correzione degli errori. In ogni caso le disposizioni di

riferimento sono:



- articolo 75: principio di competenza;
- articolo 55 e 66: sopravvenienze attive e passive per correggere gli errori di valutazione e contabilizzazione degli eventi.

**4.3 Principio contabile**

*Definizione*

Gli errori possono essere di natura diversa. I principali sono:

- errata applicazione di un principio contabile in presenza di tutte le informazioni necessarie;
- errori di calcolo;
- errori di interpretazione di fatti oppure negligenza nel reperire le informazioni necessarie per l'applicazione di un principio contabile.



*Stima/errori*

La stima è un procedimento intrinseco alla formazione del bilancio. I valori di bilancio vengono rettificati sulla base della conoscenza di nuovi fatti ed informazioni. L'errore al contrario è un fatto incidentale che poteva essere evitato.

Stima	Errore
Sempre presente nel processo di valutazione	Poteva essere evitato

*Principio contabile/errori*

Si compie un errore quando viene applicato un principio contabile pur in presenza di dati ed informazioni che richiederebbero l'applicazione di un altro criterio.

Principio contabile	Errori
Applicazione di un nuovo principio contabile sulla base nuove informazioni e fatti non conosciuti nei precedenti esercizi	Impropria o mancata applicazione di un principio contabile pur in presenza di tutte le informazioni necessarie

**4.3.1 Errori determinanti e non determinanti**

Gli errori possono essere:

*Determinanti*



- determinanti: se sono talmente gravi che un bilancio (ed eventualmente) i successivi sono inattendibili;

*Non determinanti*

- non determinanti: se sono di scarsa importanza.


*Differenze*

Non esiste un criterio oggettivo per distinguere la tipologia di errori. Infatti le variabili che possono incidere sulla determinazione possono essere diverse, ad esempio:

- ammontare dell'errore (piano quantitativo);
- tipologia dell'errore (piano qualitativo);
- conseguenze nei confronti di coloro che hanno interesse al bilancio (soci, finanziatori, potenziali acquirenti della società).

Esempio n. 10	
Cambiamento di stima	Errore
Svalutazione di un credito in presenza di nuove informazioni sulla solvibilità del cliente	Non si svaluta un credito nonostante il creditore sia stato dichiarato fallito

Esempio n. 11	
Cambiamento di principio contabile	Errore
Dall'esercizio X si inizia a valutare un'opera in corso di esecuzione con il criterio dello stato avanzamento lavori in quanto solo da quel momento si dispone di un sistema contabile in grado di fornire tutte le informazioni necessarie	Si applica il criterio dello stato di avanzamento lavori senza un sistema contabile idoneo a fornire tutte le informazioni necessarie



*Tempestività*

L'errore deve essere corretto nel periodo (anche per i bilanci infrannuali) in cui viene scoperto, a prescindere dall'anno in cui è stato commesso. Questo principio vale solo se i bilanci precedenti sono, da un punto di vista giuridico, legalmente validi. In questo modo viene in secondo piano l'applicazione del principio di continuità secondo il quale i valori esposti nel bilancio di chiusura di un dato periodo corrispondono sistematicamente ai valori di apertura del periodo successivo.

Esercizi precedenti, in cui sono stati commessi gli errori, sono legalmente validi	Esercizi precedenti, in cui sono stati commessi gli errori, non sono legalmente validi
Correzione nell'esercizio in cui l'errore è stato rilevato	Correzione dei singoli bilanci precedenti. Pertanto l'errore non avrà nessun effetto sul bilancio corrente

**4.3.2 Rilevazione**

*Errori non determinanti*

L'errore viene corretto con la rettifica della posta patrimoniale e contabilizzazione di un costo o un ricavo di natura straordinaria.

*Errori determinanti*

La correzione degli errori determinanti può essere effettuata in tre modi:

1) rettificare l'importo delle riserve esistenti. Questa possibilità non è ammessa dal principio contabile per i seguenti motivi:

- tutti costi e ricavi devono essere rilevati nel conto economico;
- per non violare il principio di continuità dei bilanci;
- per evitare di modificare una riserva di bilancio senza l'approvazione dell'assemblea.

2) imputazione al conto economico dell'esercizio in corso. Questa è la metodologia più corretta perché permette di evidenziare nel conto economico, fra i componenti straordinari, gli effetti dell'errore. Una ulteriore informativa deve essere fornita in nota integrativa. Se l'errore è tale per cui sono interessate più voci di bilancio è consigliabile


redigere il bilancio precedente corretto in forma sintetica.

3) Correzione dei bilanci degli esercizi precedenti. Se l'errore è tale da rendere nullo o annullabile la delibera di bilancio occorre modificare il bilancio dell'anno in cui è stato commesso ed eventualmente i successivi.

Esempio n. 12	
Esercizi precedenti, in cui sono stati commessi gli errori, sono legalmente validi	Esercizi precedenti, in cui sono stati commessi errori, non sono legalmente validi
Nell'anno X-3 è stato commesso un errore che comporta un maggior costo di 100. L'errore viene scoperto nell'anno X.	
Si registra un componente negativo nell'anno X	Dovrebbe essere corretto il bilancio X-3

Esempio n. 13: nell'anno X-1 non si è contabilizzato un abbuono di 10 relativo ad un credito riconosciuto a gennaio dell'anno successivo. L'errore viene scoperto a settembre dell'anno X+1.

Sopravvenienza passiva C.E. E.21)	2/9/X+1 a	Crediti S.P. C.II.2	10
-----------------------------------	-----------	---------------------	----



**4.3.3 Nota integrativa**

*Errori non determinanti*

Non esiste obbligo di fornire una informazione integrativa nella nota.

*Errori determinanti*

Nella nota integrativa devono essere evidenziate le seguenti informazioni:

- natura dell'errore;
- ammontare della correzione dell'esercizio corrente e dei precedenti;
- il fatto che non si è rispettato il principio di continuità dei bilanci, ossia non sono state corrette le informazioni dei precedenti esercizi.

*Rifacimento di bilanci di precedenti esercizi*

Nella nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni:

- natura dell'errore;
- ammontare della correzione per ogni esercizio;
- la situazione patrimoniale iniziale è identica a quella risultante dal bilancio redatto a seguito delle correzioni apportate.

**5. EVENTI ED OPERAZIONI STRAORDINARIE**


**5.1 Normativa civilistica**

Il Codice civile non definisce la natura delle operazioni straordinarie e si limita a richiedere una informazione supplementare in nota integrativa qualora le voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" siano rilevanti. Il documento interpretativo al principio contabile n. 12 si limita a definire il contenuto della voce E)-Proventi ed oneri straordinari del conto economico. (Rettifica di costi e ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate registrazioni contabili, rettifiche di costi o ricavi di precedenti esercizi per errori di rilevazione di fatti di gestione e in particolare per l'applicazione di principi contabili non corretti).

**5.2 Normativa fiscale**

Gli eventi straordinari possono dare origine a plusvalenze o minusvalenze (articoli 54 e 66) oppure a sopravvenienze attive o passive (articoli 55 e 66).





**5.3 Principio contabile**

*Definizione*

Per essere considerate straordinarie operazioni devono essere presenti le seguenti correzioni:

- gli eventi sono casuali e accidentali;
- le operazioni, connesse o meno a tali eventi, sono estranee all'attività ordinaria dell'impresa;
- gli eventi o le operazioni sono infrequenti.

Per valutare la straordinarietà di un evento è necessario considerare la natura delle operazioni normalmente svolte dall'impresa. L'attività accessoria di una impresa non genera eventi straordinari.

**5.3.1 Rilevazione**

*Oneri/Proventi straordinari*

Nella voce E) Proventi e oneri straordinari del conto economico dovranno essere iscritti in modo distinto:

- oneri/proventi derivanti da operazioni ed eventi straordinari;
- oneri/proventi derivanti da cambiamenti di principi contabili;
- oneri/proventi derivanti da correzione di errori.

*Eventi non straordinari*

Non sono considerati eventi o operazioni straordinarie le seguenti fattispecie:

- scioperi;
- utili/perdite da variazione di cambi;
- perdite su crediti;
- definizione di controversie solo se di natura ricorrente e/o pertinenti alla ordinaria gestione dell'impresa.


*Competenza*

Gli eventi straordinari devono essere rilevati nell'esercizio in cui si verificano, semprechè non sia possibile effettuare degli stanziamenti per gli eventuali oneri connessi ad operazioni non ancora effettuate, ma i cui presupposti esistevano già alla data di bilancio e che risultino probabili e quantificabili alla data di redazione del bilancio.



Esempio n. 14	
Crollo accidentale di uno stabilimento	
Impresa industriale	Impresa assicuratrice
Evento straordinario	Evento ordinario

Esempio n. 15	
Impresa industriale	Impresa industriale
Crollo accidentale di uno stabilimento	Vendita di partecipazioni in una società, concessione in affitto di un immobile civile
Evento straordinario	Attività accessorie
Conto economico:	Conto economico:
E) Oneri straordinari	A.5) Valore della produzione; C.15) Proventi finanziari



**5.3.2 Nota integrativa**

*Articolo 2427 del Codice Civile*

Nella nota integrativa devono essere indicati:

- la natura delle operazioni straordinarie dell'esercizio;
- se di ammontare apprezzabile, i relativi importi.

**6. FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

**6.1 Normativa civilistica**

*Articoli 2423 bis, 1° c., n. 4 e 2428*

L'articolo 2423-bis, dispone l'obbligo di considerare i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso, mentre l'articolo 2428 richiede nella relazione sulla gestione che siano illustrati i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

**6.2 Normativa fiscale**

*Articolo 75 del TUIR*

L'articolo 75 del TUIR dispone che non concorrono alla formazione del reddito di un determinato esercizio i fatti intervenuti dopo la chiusura di quest'ultimo, qualora le condizioni di certezza della loro esistenza o di obiettiva determinabilità si verificano nell'esercizio successivo a quello in chiusura.

**6.3 Principio contabile**


*Definizione*

I fatti devono verificarsi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio. In particolare devono essere distinti:

- fatti successivi che devono essere recepiti nel bilancio;
- fatti successivi che non devono essere recepiti nel bilancio.

*Termine finale*

Devono essere considerati gli eventi che si generano prima della data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori. Gli eventi che si verificano tra la data di approvazione del progetto di bilancio e quella di approvazione da parte dell'assemblea devono essere considerati solo se rilevanti e tali da pregiudicare l'attendibilità del bilancio.



Fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio	Fatti successivi che non devono essere recepiti in bilancio
Le condizioni già esistevano alla data di riferimento del bilancio	Le situazioni già esistevano alla data di riferimento del bilancio
Si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio	Si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio
Richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio	Non richiedono variazioni dei valori di bilancio
Le modifiche devono essere indicate solo in nota integrativa se gli effetti non sono determinabili	Deve essere fornita informazione nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione perché comportano variazioni straordinarie nell'esercizio successivo

**6.4 Rilevazione**

*Da recepire nel bilancio*

Il principio contabile fornisce alcuni esempi di fatti successivi alla data di bilancio che devono essere recepiti nel bilancio:

- definizione di una causa legale per un importo diverso da quello prevedibile alla data di bilancio;
- deterioramento della solvibilità di un creditore;
- la vendita di giacenze di magazzino ad un valore inferiore al costo;
- definizione di un prezzo maggiore di acquisto o di un minor prezzo di vendita;
- premio ai dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio;
- scoperta di un errore o di una frode.

*Da non recepire nel bilancio*

Altri fatti successivi alla data di bilancio non devono essere recepiti. Alcuni esempi sono:

- la diminuzione della quotazione di titoli per condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- perdita derivante dalla variazione delle parità di cambio con valute estere.

*Continuità aziendale*

Il principio di continuità aziendale può essere derogato in caso di:

- probabile futura liquidazione della società;
- probabile futura cessazione dell'attività operativa;
- peggioramento sostanziale delle condizioni economiche e finanziarie dell'impresa.

**6.5 Nota integrativa**

Articolo 2427 e 2428

I fatti successivi alla data di bilancio, anche se non determinano variazioni nei valori dello stesso, devono essere illustrate in nota integrativa e nella relazione sulla gestione se sono indispensabile per fornire ai destinatari del bilancio una informazione corretta. Le informazioni devono riguardare:

- natura e descrizione del fatto;
- stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria, se quantificabile.



\*\*\*

Il principio contabile elenca un serie di fatti che devono essere illustrati (operazioni di natura straordinaria, annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività, acquisti o cessioni di un'azienda significativa, distruzioni di impianti in seguito a calamità naturali, annuncio o avvio di piani ristrutturazione, emissione di prestito obbligazionario, aumento di capitale, assunzione di rilevanti impegni contrattuali, significativi contenziosi sorti dopo la chiusura dell'esercizio, fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato dell'attività di bilancio o nei tassi di cambio, richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori).